

Guida sulle principali disposizioni normative nazionali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 di interesse per le attività produttive

A cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Settore Attività Produttive

14 maggio 2020

Strumenti e policy	D.L. 9/2020	D.L. 18/2020	D.L. 23/2020	Posizione delle Regioni Conferenza 8/4/2020 e 23/04/2020
	Mancata conversione	Convertito in legge 27/2020 che ha abrogato interamente il D.L. 9/2020	Da convertire in legge entro il 7 giugno 2020	
Fondo centrale di garanzia	<p>Art. 25</p> <p>Il fondo viene rifinanziato nella misura di 50 milioni di euro per il 2020. Fino al 2 marzo 2021, l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI è concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500 euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19.</p>	<p>Art. 49</p> <p>Fino al 17 dicembre 2020 è previsto un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla sua disciplina ordinaria. Per tale finalità, sono stanziati 1.500 milioni per l'anno 2020.</p> <p>L'intervento in garanzia dello Fondo è concesso a titolo gratuito e l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro.</p> <p>Si dispone il prolungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale correlata all'emergenza COVID-19.</p> <p>E' possibile cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo superiore a 500 mila euro e durata minima di 10 anni</p>	<p>Art.13</p> <p>(ABROGAZIONE DELL'ART. 49 DEL D.L 18/2020) - anche alla luce della intervenuta nuova disciplina sugli aiuti di Stato (State Aid Temporary Framework della Commissione europea).</p> <p>L'articolo introduce, fino al <u>31 dicembre 2020</u>, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria. In particolare, sono confermate alcune misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intervento in garanzia del Fondo a titolo gratuito; - l'elevazione a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per singola impresa. Sono ora ammesse a garanzia non solo le PMI ma anche le imprese Mid-cap (fino a 499 dipendenti); 	<p>Richieste regionali:</p> <p>-ampliamento temporale dell'operatività delle modifiche introdotte sul FCG da 9 mesi ad almeno 12 mesi (art. 13, comma 1);</p> <p>-ampliamento della possibilità dei soggetti abilitati al rilascio della garanzia, per la quota che eccede il massimale di intervento del FCG, a concedere garanzie a valere non solo su risorse proprie ma anche su risorse pubbliche (comunitarie, nazionali, regionali, camerali ecc.) purché attivate a prezzi di mercato, previa autorizzazione da parte della Commissione Europea (art. 13, comma 1, lett. n). Tale richiesta è stata accolta.</p> <p>-ampliamento per i confidi della possibilità di integrare la garanzia anche a valere su</p>

		<p>nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari</p> <p><i>Circolare applicativa Mediocredito centrale n.8 del 19 marzo 2020</i></p>	<p>- l'accesso gratuito e automatico al Fondo per i nuovi finanziamenti di importo limitato concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19. Per tali soggetti, l'intervento del Fondo è comunque potenziato: la copertura è del 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione. L'importo di tali finanziamenti è fino a 25 mila euro</p> <p>Previste ulteriori misure tese ad un maggior rafforzamento degli interventi di garanzia del Fondo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall'80 al 90 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi. - l'accesso alla garanzia del Fondo senza l'applicazione del modello di valutazione del merito creditizio. 	<p>risorse private a loro volta parzialmente riassicurate da risorse di natura pubblica, al fine di implementare la complementarietà con il FCG (art. 13, comma 4) previa autorizzazione da parte della Commissione Europea</p> <p>-possibilità da parte dello Stato e delle Regioni di poter creare Sezioni speciali del FCG anche tramite enti e società di cui si avvalgono per la gestione di fondi pubblici per aiuti alle imprese (art. 13, comma 1, lett. n)</p> <p>-inserimento di un apposito comma, finalizzato a definire, tramite decreto interministeriale, i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione della controgaranzia del FCG, sulle garanzie rilasciate a valere sui Fondi pubblici di garanzia. In merito, a tale decreto si è chiesto il rilascio del parere da parte della Conferenza delle Regioni</p> <p>-semplificazione in merito alla gestione della misura</p>
--	--	---	--	--

				<p>prevista dall'art. 13, comma 1, lett. n) con la previsione del rilascio della garanzia da parte del Confidi pari al 100% a sua volta riassicurata e controgarantita dal FCG al 90%.</p> <p>-in merito all'ulteriore garanzia per il rilascio di prestiti disciplinata all'art. 13, comma 1, lett. n) che può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario, si chiede l'inserimento di una soglia massima non superiore a 800.000,00 euro, con la contestuale eliminazione della soglia indicata all'art. 13, comma 1, lett. n) dell'ammontare dei ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro.</p> <p>-ampliamento ai soggetti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi della possibilità di poter fruire della agevolazione prevista dall'art. 13, comma 1, lett. m).</p>
--	--	--	--	--

				<p>-richiesta di innalzamento della soglia importi dei finanziamenti di cui all'art. 13, comma 1, lett. m) ammessi alla garanzia del FCG da 3.000,00 euro fino a 20.000,00 euro. Tale richiesta è stata accolta e portata a 25.000,00 euro.</p> <p>-inserimento rilascio del parere da parte della Conferenza delle Regioni in merito all'emanazione del decreto di cui all'art. 13, comma 8 e del coinvolgimento delle Regioni e P.A.,</p>
--	--	--	--	---

Strumenti e policy	D.L. 9/2020	D.L. 18/2020	D.L. 23/2020	Posizione delle Regioni Conferenza 8/4/2020 e 23/04/2020
	Mancata conversione	Convertito in legge 27/2020 che ha abrogato interamente il D.L. 9/2020	Da convertire in legge entro il 7 giugno 2020	
Fondo Centrale di Garanzia		<p>Art. 49 bis</p> <p>L'articolo disciplina l'utilizzo del fondo di garanzia per le PMI nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.</p> <p>La validità è a partire dal 2 marzo 2020 e fino ai 12 mesi successivi e per le finalità dell'articolo sono assegnati 50 milioni di euro per il 2020.</p> <p>Beneficiarie sono le PMI anche del settore agrolimentare.</p> <p>La garanzia è concessa per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia.</p>		

Strumenti e policy	D.L. 9/2020	D.L. 18/2020	D.L. 23/2020	Posizione delle Regioni Conferenza 8/4/2020 e 23/04/2020
	Mancata conversione	Convertito in legge 27/2020 che ha abrogato interamente il D.L. 9/2020	Da convertire in legge entro il 7 giugno 2020	
Sostegno finanziario in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese		<p>Art. 56 Vengono disposte misure di sostegno finanziario in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, riconosciuta, quale evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia ai sensi dell'articolo 107 TFUE. Il comma 2 dispone una moratoria, fino al 30 settembre 2020, in relazione a diverse tipologie di esposizioni debitorie nei confronti di soggetti autorizzati alla concessione di credito in Italia. Le imprese possono beneficiare della sospensione delle scadenze previa richiesta che dovrà essere corredata, ai sensi del comma 3, di una dichiarazione che autocertifichi la carenza di liquidità conseguente, in via diretta, all'emergenza in atto. Il comma 4 esclude dai benefici in esame le esposizioni debitorie deteriorate. Il comma 6 prevede</p>		<p>-estensione delle misure previste dall'articolo fino almeno al 31/12/2020 rispetto al termine indicato del 30 settembre 2020</p> <p>-individuazione di meccanismi sulla base dei quali le moratorie concesse ai prestiti alle PMI danneggiate dalla crisi Coronavirus non vadano ad esercitare influenze negative sui rating delle PMI medesime, così da compromettere la loro possibilità di ottenere accesso al credito in futuro.</p>

		<p>che, su richiesta del soggetto finanziatore, le operazioni destinarie delle misure di sostegno sono ammesse a garanzia in apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, a parziale copertura dei danni subiti dal finanziatore in conseguenza dell'evento eccezionale. I commi da 7 a 10 recano norme concernenti tale garanzia, riguardanti, tra l'altro, le caratteristiche della stessa, le modalità di escussione, quelle di liquidazione delle somme destinate alla banca, nonché la percentuale minima di accantonamento a copertura del rischio. Il comma 11 stabilisce che la garanzia operi in conformità all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 107 TFUE, e che possano essere integrate le disposizioni operative del Fondo di garanzia. Infine il comma 12 rinvia all'articolo 126 del decreto-legge per la copertura degli oneri.</p>		
--	--	--	--	--

Strumenti e policy	D.L. 9/2020	D.L. 18/2020	D.L. 23/2020	Posizione delle Regioni Conferenza 8/4/2020 e 23/04/2020
	Mancata conversione	Convertito in legge 27/2020 che ha abrogato interamente il D.L. 9/2020	Da convertire in legge entro il 7 giugno 2020	
Sostegno finanziario in favore delle imprese		<p>Art. 55</p> <p>Si stabilisce che, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2</p>		

		miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.		
--	--	--	--	--

Strumenti e policy	D.L. 9/2020	D.L. 18/2020	D.L. 23/2020	Posizione delle Regioni Conferenza 8/4/2020 e 23/04/2020
	Mancata conversione	Convertito in legge 27/2020 che ha abrogato interamente il D.L. 9/2020	Da convertire in legge entro il 7 giugno 2020	
Liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemologica mediante meccanismi di garanzia		<p>Art. 57</p> <p>Si stabilisce che le esposizioni assunte da CDP in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta. A tale scopo è istituito, nello stato di previsione del MEF, un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Si rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'individuazione di criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1 e la relativa procedura di escussione, nonché</p>		<p>-inserimento tra le esposizioni di CDP che possono essere assistite dalla garanzia dello Stato, anche di quelle a favore dei fondi di garanzia pubblici</p> <p>-possibilità di istituzione di sezioni speciali regionali del fondo, gestite dalle singole Regioni anche attraverso le Finanziarie Regionali</p> <p>-previsione in merito al decreto interministeriale attuativo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sia in quanto la disposizione è connessa al funzionamento del fondo di garanzia per le PMI sia in quanto le Regioni possono destinare delle risorse a titolo di cofinanziamento</p>

		<p>l'individuazione dei settori nei quali operano le imprese di cui al comma 1, assicurando comunque complementarietà con il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996,</p>		<p>attraverso apposite convenzioni con CDP</p>
--	--	---	--	--

Strumenti e policy	D.L. 9/2020	D.L. 18/2020	D.L. 23/2020	Posizione delle Regioni Conferenza 8/4/2020 e 23/04/2020
	Mancata conversione	Convertito in legge 27/2020 che ha abrogato interamente il D.L. 9/2020	Da convertire in legge entro il 7 giugno 2020	
Liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia			<p>Art. 1</p> <p>Per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, si dispone che SACE S.p.A. conceda - fino al 31 dicembre 2020 - garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI (compresi lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA). Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, ma le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI. Le garanzie sono concesse in conformità con la normativa europea. Il rilascio delle garanzie</p>	-l'esigenza di rendere trasparenti e più semplici le procedure, ridurre i tempi di erogazione, di eliminare le possibili disparità di trattamento dovute a risorse limitate e alla discrezionalità in capo al sistema bancario

			<p>è deciso con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria SACE. Per le imprese di minori dimensioni è prevista una procedura semplificata.</p> <p>Per la copertura degli oneri derivanti dalle garanzie viene istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro.</p>	
--	--	--	--	--

Strumenti e policy	D.L. 9/2020	D.L. 18/2020	D.L. 23/2020	Posizione delle Regioni Conferenza 8/4/2020 e 23/04/2020
	Mancata conversione	Convertito in legge 27/2020 che ha abrogato interamente il D.L. 9/2020	Da convertire in legge entro il 7 giugno 2020	
Confidi		<p>Art. 51</p> <p>Si consente ai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili cui aderiscono, in misura pari ai contributi che i medesimi confidi sono tenuti a versare al relativo Organismo di vigilanza e tenuta dell'elenco. Il comma 2 estende a tale Organismo la disciplina applicabile all'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. In particolare, per effetto di tale estensione viene previsto che l'attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'elenco dei confidi, anche nei rapporti con i terzi, sia disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato, mentre viene esplicitamente esclusa l'applicazione delle norme</p>		-possibilità per i Confidi, limitatamente al periodo di emergenza Covid 19, di rilasciare garanzia mutualistica anche tramite l'utilizzo di risorse pubbliche.

		vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego.		
--	--	---	--	--

	D.L. 9/2020	D.L. 18/2020	D.L. 23/2020	Posizione delle Regioni Conferenza 8/4/2020 e 23/04/2020
Strumenti e policy	Mancata conversione	Convertito in legge 27/2020 che ha abrogato interamente il D.L. 9/2020	Da convertire in legge entro il 7 giugno 2020	
Contratti di sviluppo		<p>Art. 80</p> <p>Si autorizza la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per il 2020 per la concessione delle agevolazioni previste nell'ambito dei "contratti di sviluppo", il cui istituto è stato introdotto nell'ordinamento giuridico nel 2008. In particolare, come chiarisce il comma 1, la predetta autorizzazione di spesa è espressamente qualificata come aggiuntiva rispetto all'incremento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, (già disposto dalla legge di bilancio per il 2020) con riferimento alle agevolazioni relative ai contratti di sviluppo.</p>		<p>-modifica dell'articolo con la previsione di utilizzare i 400 mln per poter concedere alle imprese contributi a fondo perduto per la salvaguardia del tessuto produttivo.</p> <p>In subordine, <u>in caso di non accoglimento della riformulazione dell'articolo 80</u> deve essere chiarito che tale disposizione debba essere finanziata esclusivamente con risorse nazionali e non con il ricorso al cofinanziamento regionale poiché le finanze regionali sono impegnate ad affrontare l'emergenza sanitaria</p>

Strumenti e policy	D.L. 9/2020	D.L. 18/2020	D.L. 23/2020	Posizione delle Regioni Conferenza 8/4/2020 e 23/04/2020
	Mancata conversione	Convertito in legge 27/2020 che ha abrogato interamente il D.L. 9/2020	Da convertire in legge entro il 7 giugno 2020	
Sostegno finanziario pubblico all'esportazione		<p>Art. 53 (abrogato e confluito nell'articolo 2 del DI 23/2020).</p> <p>Si autorizza il MEF a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del D.L. 269/2003 (L. 326/2003), per operazioni nel settore crocieristico, deliberate da SACE Spa entro la data di entrata in vigore del decreto, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro. La garanzia dello Stato è rilasciata al fine di sostenere per il 2020 il credito all'esportazione in settori interessati dall'impatto dell'emergenza sanitaria.</p>	<p>Art. 2 (ABROGAZIONE dell'art. 53 del D.L. 18/2020) per dettare ulteriori misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese.</p> <p>Si riforma il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti da SACE.</p> <p>Si introduce - a decorrere dal 1° gennaio 2021 - un nuovo sistema di coassicurazione per i rischi non di mercato, in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE S.p.a. sono assunti dallo Stato e da SACE S.p.A. in una proporzione pari, rispettivamente, al 90 e al 10 per cento. Si demanda alla legge di bilancio la definizione dei limiti cumulati all'assunzione di impegni da parte di SACE S.p.A. e Stato, sulla base del piano annuale di attività deliberato dal Comitato per il sostegno</p>	-l'esigenza di rendere trasparenti e più semplici le procedure, ridurre i tempi di erogazione, di eliminare le possibili disparità di trattamento dovute a risorse limitate e alla discrezionalità in capo al sistema bancario.

			<p>finanziario pubblico all'esportazione.</p> <p>Nello stato di previsione del MEF, a decorrere dall'anno 2020 è istituito un Fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato. Viene poi introdotta una nuova forma di operatività di SACE a finalità di sostegno e rilancio dell'economia. In particolare, la Società è autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa UE, garanzie in qualsiasi forma in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti in qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Sugli impegni assunti da SACE opera la garanzia statale.</p>	
--	--	--	--	--

Strumenti e policy	D.L. 9/2020	D.L. 18/2020	D.L. 23/2020	Posizione delle Regioni Conferenza 8/4/2020 e 23/04/2020
	Mancata conversione	Convertito in legge 27/2020 che ha abrogato interamente il D.L. 9/2020	Da convertire in legge entro Il 7 giugno 2020	
Sostegno finanziario pubblico all'esportazione	<p>Art. 27 (abrogato e confluito nell' art 54 bis de D.L 18)</p> <p>Si Incrementa di 350 milioni di euro per il 2020 le disponibilità del fondo a carattere rotativo istituito presso il Mediocredito centrale dall'articolo 2, primo comma, del D.L. n. 251/1981 (FONDO SIMEST) (L. n. 394/1981) e destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia. Il</p>	<p>Art. 54 bis</p> <p>Si dispone che le disponibilità del Fondo Simest siano incrementate di 350 milioni di euro per il 2020.</p>		

	<p>Fondo, gestito da SIMEST, è stato istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane operanti sui mercati esteri.</p>			
--	--	--	--	--

Strumenti e policy	D.L. 9/2020	D.L. 18/2020	D.L. 23/2020	Posizione delle Regioni Conferenza 8/4/2020 e 23/04/2020
	Mancata conversione	Convertito in legge 27/2020 che ha abrogato interamente il D.L. 9/2020	Da convertire in legge entro il 7 giugno 2020	
Sostegno finanziario pubblico all'esportazione		<p>Art. 58 In relazione ai finanziamenti agevolati concessi nell'ambito del fondo di rotazione istituito dall'articolo 2 del D.L. n. 251/1981 (FONDO SIMEST) a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, Si prevede che, fino al 31 dicembre 2020, può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020. Come esplicitato dalla disposizione, ciò comporta una traslazione del piano di ammortamento per il periodo corrispondente alla sospensione disposta.</p>		

Strumenti e policy	D.L. 9/2020	D.L. 18/2020	D.L. 23/2020	Posizione delle Regioni Conferenza 8/4/2020 e 23/04/2020
	Mancata conversione	Convertito in legge 27/2020 che ha abrogato interamente il D.L. 9/2020	Da convertire in legge entro il 7 giugno 2020	
Sostegno finanziario pubblico all'esportazione		<p>Art. 72</p> <p>L'articolo istituisce, al comma 1, un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del <i>Made in Italy</i> nonché per il cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri realizzate da altre pubbliche amministrazioni mediante apposite convenzioni. Il comma 2, dispone, in considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, la possibilità di aggiudicazione dei contratti di forniture, lavori e servizi tramite la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Il medesimo comma prevede</p>		<p>-previsione dell'intesa della Conferenza delle Regioni per le iniziative di comunicazione nel settore agroalimentare di cui al comma 1, lett.a)</p> <p>-previsione del parere della Conferenza delle Regioni per il riparto del Fondo di cui al comma 1</p> <p>-con riferimento al comma 1, lett. c) riguardante il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri, deve essere chiarito il soggetto per parte nazionale che deve stipulare la convenzione</p> <p>-estensione anche agli interventi delle Regioni e Province autonome e loro enti in house della possibilità di applicare, fino al 31 dicembre 2020, la disposizione per cui i</p>

		<p>altresì che il MAECI e l'ICE possano avvalersi della società Invitalia tramite modalità definite mediante apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Il comma 3 stabilisce che le iniziative siano realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia per l'internazionalizzazione.</p>		<p>contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 così come stabilito nel comma 2 dell'articolo in oggetto.</p>
--	--	--	--	--

	D.L. 9/2020	D.L. 18/2020	D.L. 23/2020	Posizione delle Regioni Conferenza 8/4/2020 e 23/04/2020
Strumenti e policy	Mancata conversione	Convertito in legge 27/2020 che ha abrogato interamente il D.L. 9/2020	Da convertire in legge entro il 7 giugno 2020	
Sostegno finanziario pubblico all'esportazione		Art. 72 ter I beneficiari dei mutui agevolati concessi da INVITALIA a favore di imprese ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.		

	D.L. 9/2020	D.L. 18/2020	D.L. 23/2020	Posizione delle Regioni Conferenza 8/4/2020 e 23/04/2020
Strumenti e policy	Mancata conversione	Convertito in legge 27/2020 che ha abrogato interamente il D.L. 9/2020	Da convertire in legge entro il 7 giugno 2020	
Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari		<p>Art. 43</p> <p>Si prevede il trasferimento dell'importo di 50 milioni di euro, da parte dell'INAIL ad Invitalia, da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale. Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e potenziare le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria svolte dall'INAIL, la disposizione prevede altresì l'autorizzazione all'assunzione da parte del medesimo Istituto, con contestuale incremento della dotazione organica, di un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigente medico di primo livello, nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro.</p>		

	D.L. 9/2020	D.L. 18/2020	D.L. 23/2020	Posizione delle Regioni Conferenza 8/4/2020 e 23/04/2020
	Mancata conversione	Convertito in legge 27/2020 che ha abrogato interamente il D.L. 9/2020	Da convertire in legge entro il 7 giugno 2020	
Credito di imposta per Sanificazione ambienti di lavoro		<p>Art. 64</p> <p>Si concede un credito d'imposta, per l'anno 2020, pari al 50 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Il credito d'imposta è riservato agli esercenti attività d'impresa, arte o professione, fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 50 milioni di euro.</p>	<p>Art. 30</p> <p>Si estende il credito d'imposta all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), di dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi), di detergenti mani e i disinfettanti.</p>	

	D.L. 9/2020	D.L. 18/2020	D.L. 23/2020	Posizione delle Regioni Conferenza 8/4/2020 e 23/04/2020
Strumenti e policy	Mancata conversione	Convertito in legge 27/2020 che ha abrogato interamente il D.L. 9/2020	Da convertire in legge entro il 7 giugno 2020	
Misure sostegno della filiera della stampa		<p>Art. 98</p> <p>L'articolo introduce un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, in modo che l'importo del credito venga commisurato al valore totale degli investimenti effettuati anziché ai soli investimenti incrementali. In secondo luogo, dispone un ampliamento dell'ambito soggettivo e oggettivo del c.d. "tax credit per le edicole"</p>		<p>-inserimento di un articolo riguardante il credito d'imposta per le edicole pari al 60% dell'importo del canone di locazione o dell'affitto d'azienda dei punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici su aree private e pubbliche, da riconoscersi per l'anno 2020</p>

Strumenti e policy	D.L. 9/2020	D.L. 18/2020	D.L. 23/2020	Posizione delle Regioni Conferenza 8/4/2020 e 23/04/2020
	Mancata conversione	Convertito in legge 27/2020 che ha abrogato interamente il D.L. 9/2020	Da convertire in legge entro il 7 giugno 2020	
Credito d'imposta per botteghe e negozi		<p>Art.65</p> <p>L'articolo concede un credito d'imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1). Il credito d'imposta è riservato agli esercenti attività d'impresa. Tale credito di imposta è concesso per l'anno 2020. Ai sensi del comma 2, esso non spetta alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Si tratta di attività di commercio al dettaglio e servizi per la persona che non sono state sottoposte, in tutto o in parte, alle chiusure e alle restrizioni dovute all'esigenza di contenimento del contagio da COVID-19 e che, dunque, hanno potuto proseguire la propria attività nel mese di marzo 2020.</p>		<p>-estensione temporale del credito di imposta a beneficio dell'esercente pari al 60% del canone di locazione mensile, per tutta la durata dell'emergenza Covid 19.</p> <p>-inserimento di una una disposizione nei confronti dei proprietari degli immobili commerciali, che introduca per tutta la durata dell'emergenza Covid 19 un credito di imposta pari al 40% del canone di locazione mensile a fronte di un accordo per la corrispondente riduzione del canone medesimo.</p>

	D.L. 9/2020	D.L. 18/2020	D.L. 23/2020	Posizione delle Regioni Conferenza 8/4/2020 e 23/04/2020
Strumenti e policy	Mancata conversione	Convertito in legge 27/2020 che ha abrogato interamente il D.L. 9/2020	Da convertire in legge entro il 7 giugno 2020	
Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo		<p>Art. 89</p> <p>Si istituiscono nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo due Fondi volti al sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, con uno stanziamento complessivo, per il 2020, di € 130 mln.</p>		<p>-l'incremento del fondo emergenze, garantendo al contempo l'equa ripartizione delle risorse del Fondo tra i settori dello spettacolo dal vivo e del settore del cinema e dell'audiovisivo. Inoltre, si ravvisa la necessità che il fabbisogno si definita su base regionale.</p>

Strumenti e policy	D.L. 9/2020	D.L. 18/2020	D.L. 23/2020	Posizione delle Regioni Conferenza 8/4/2020 e 23/04/2020
	Mancata conversione	Convertito in legge 27/2020 che ha abrogato interamente il D.L. 9/2020	Da convertire in legge entro il 7 giugno 2020	
Misure in favore del settore agricolo e della pesca		<p>Art. 78</p> <p>Si aumenta dal 50 per cento al 70 per cento la percentuale relativa all'importo dei pagamenti diretti PAC per i quali può essere richiesto l'anticipo da parte degli imprenditori agricoli.</p> <p>Si istituisce un Fondo dotato di 100 milioni di euro per il 2020, destinati a coprire le spese per gli interessi passivi sui finanziamenti bancari e per sostenere l'arresto temporaneo delle attività di pesca.</p> <p>Per l'individuazione delle modalità applicative, si rinvia all'emanazione di uno o più decreti che dovranno essere emanati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.</p> <p>L'articolo estende poi alle imprese agricole la possibilità di avvalersi degli interventi del Fondo di garanzia.</p>		

		<p>Prevista anche la concessione di mutui a tasso zero a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni nell'allegato n. 1 al DPCM del 1 marzo 2020, avvalendosi di una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro per il 2020.</p> <p>Infine gli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020.</p>		
--	--	---	--	--

Strumenti e policy	D.L. 9/2020	D.L. 18/2020	D.L. 23/2020	Posizione delle Regioni Conferenza 8/4/2020 e 23/04/2020
	Mancata conversione	Convertito in legge 27/2020 che ha abrogato interamente il D.L. 9/2020	Da convertire in legge entro il 7 giugno 2020	
Misure di semplificazione delle procedure e accelerazione liquidazioni alle imprese		<p>Art. 103</p> <p>Si introducono disposizioni in merito alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi ed agli effetti degli atti amministrativi in scadenza.</p>		<p>inserimento di comma 6 bis finalizzato alla semplificazione delle procedure e all'accelerazione delle liquidazioni alle imprese. Nello specifico, sino alla data del 31 luglio 2020 e comunque fino alla eventuale nuova data di conclusione dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 24 dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 a causa del virus COVID-19, la corresponsione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati, per la cui erogazione sia richiesta l'acquisizione della comunicazione antimafia, è attuata senza attendere il termine di cui al comma 4 dell'articolo 88 del decreto legislativo 6 settembre 2011,</p>

				n. 159, sulla base della sola autocertificazione di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 88, ferma restando la condizione risolutiva in esso prevista.
--	--	--	--	--

Ulteriori proposte di inserimento di disposizioni normative da parte delle Regioni

Strumenti e policy	D.L. 9/2020	D.L. 18/2020	D.L. 23/2020	Posizione delle Regioni Conferenza 8/4/2020 e 23/04/2020
	Mancata conversione	Convertito in legge 27/2020 che ha abrogato interamente il D.L. 9/2020	Da convertire in legge entro Il 7 giugno 2020	
Articolo 1bis Misure di accesso al credito per le imprese			1. Limitatamente all'anno 2020, il termine di cinque anni per le agevolazioni per le start up innovative, di cui al comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. 179 del 2012 e ss.mm ed ii., è da intendersi esteso per una ulteriore annualità. Per l'anno 2020 le percentuali relative a detrazioni e deduzioni per investimenti in start up innovative di cui all'art. 29 del D. Lgs. 179 del 2012 e ss.mm ed ii., sono pari al 50%.	-introduzione di agevolazioni a favore delle start-up innovative le quali non dispongono di un fatturato ma concentrano la propria attività quasi esclusivamente sulla ricerca tecnologica.

Strumenti e policy	D.L. 9/2020	D.L. 18/2020	D.L. 23/2020	Posizione delle Regioni Conferenza 8/4/2020 e 23/04/2020
	Mancata conversione	Convertito in legge 27/2020 che ha abrogato interamente il D.L. 9/2020	Da convertire in legge entro il 7 giugno 2020	
<p>Articolo 3-bis Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno al Sistema Fieristico Nazionale quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano</p>			<p>1. È istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo per il sostegno agli operatori del sistema fieristico nazionale colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia COVID-19. Ai fini del presente articolo per operatori del sistema fieristico nazionale si intendono i soggetti organizzatori, presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi, di eventi a carattere almeno nazionale e i soggetti aventi la proprietà o la gestione dei quartieri fieristici presso i quali si svolgono eventi a carattere almeno nazionale.</p> <p>2. Il Fondo è finanziato, per 800 milioni di euro, ai sensi del.....</p> <p>3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono individuati gli operatori di cui al comma 1,</p>	<p>-si intende intervenire, in accordo con la disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato e con quanto definito dalla stessa Commissione Europea, nell'ambito del "Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak", a supporto degli operatori fieristici nazionali, al fine di garantirne la sopravvivenza e, attraverso di essi, il sostegno all'intero sistema economico nazionale che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano dovuto cancellare o riprogrammare i propri eventi fieristici, con rilevanti conseguenze in termini di mancati introiti e/o costi sostenuti e non recuperabili. Tale sovvenzione è affiancata da una forma di finanziamento agevolato finalizzata a consentire alle</p>

			stabiliti i criteri per la concessione di contributi e le modalità di erogazione degli stessi definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi, prevedendo la possibilità di avvalersi della collaborazione delle Regioni competenti territorialmente, nonché ogni ulteriore disposizione applicativa".	aziende del comparto di superare l'attuale crisi di liquidità.
--	--	--	---	--

Strumenti e policy	D.L. 9/2020	D.L. 18/2020	D.L. 23/2020	Posizione delle Regioni Conferenza 8/4/2020 e 23/04/2020
	Mancata conversione	Convertito in legge 27/2020 che ha abrogato interamente il D.L. 9/2020	Da convertire in legge entro il 7 giugno 2020	
Art. 13 bis Valore delle garanzie dei fondi di garanzia regionali			<p>1. Il valore delle garanzie dei fondi di garanzia regionali, con rating almeno pari al rating statale, è equiparato a quello del fondo centrale di garanzia.</p> <p>2. Per i fondi di garanzia regionali sono attivabili interventi di controgaranzia da parte del fondo centrale di garanzia.</p>	-si intende equiparare il valore delle garanzie dei fondi di garanzia regionali, con rating almeno pari al rating statale, a quello del Fondo Centrale di Garanzia (FCG) consentendo anche l'attivazione di interventi di controgaranzia da parte del FCG.

Strumenti e policy	D.L. 9/2020	D.L. 18/2020	D.L. 23/2020	Posizione delle Regioni Conferenza 8/4/2020 e 23/04/2020
	Mancata conversione	Convertito in legge 27/2020 che ha abrogato interamente il D.L. 9/2020	Da convertire in legge entro il 7 giugno 2020	
Art....Ulteriori misure in favore della liquidità		<p>1 Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese, nello stato di previsione del Ministero, è istituito un Fondo con una dotazione di milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività.</p> <p>2 Con uno o più decreti del Ministro d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite nella pertinente</p>		-disposizioni volte a favorire la liquidità delle imprese, attraverso la copertura totale degli interessi passivi sui finanziamenti bancari e/o l'emissione di basket bond per il finanziamento del capitale circolante.

<p><u>In alternativa</u></p> <p>Art.....Fondi per l'emissione di strumenti per il finanziamento del circolante</p>		<p>normativa europea in materia di aiuti di stato.</p> <p><u>in alternativa</u></p> <p>1. Per la concessione di sostegno alla emissione di basket bond da parte delle PMI con la possibilità di finanziare circolante fino al 90% del valore complessivo è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p>		
--	--	---	--	--

Strumenti e policy	D.L. 9/2020	D.L. 18/2020	D.L. 23/2020	Posizione delle Regioni Conferenza 8/4/2020 e 23/04/2020
	Mancata conversione	Convertito in legge 27/2020 che ha abrogato interamente il D.L. 9/2020	Da convertire in legge entro il 7 giugno 2020	
Art. Sospensione verifiche di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73 al fine di favorire la liquidità delle imprese			Al fine di accelerare i pagamenti del debito commerciale delle pubbliche amministrazioni verso le imprese e favorire la liquidità del sistema produttivo per il superamento della crisi determinata dall'emergenza COVID 19, sono sospese le verifiche di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73 e smi in riferimento ai pagamenti disposti entro il 31.12.2020.	-La proposta è volta ad accelerare il pagamento del debito commerciale della PA nei confronti delle imprese per consentire alle stesse di disporre della liquidità necessaria al superamento della crisi economica derivante dalla sospensione delle attività nel periodo emergenziale

Strumenti e policy	D.L. 9/2020	D.L. 18/2020	D.L. 23/2020	Posizione delle Regioni Conferenza 8/4/2020 e 23/04/2020
	Mancata conversione	Convertito in legge 27/2020 che ha abrogato interamente il D.L. 9/2020	Da convertire in legge entro il 7 giugno 2020	
<p>Art. Sospensione delle verifiche sulla regolarità contributiva (DURC) relativamente alla concessione di contributi alle imprese, al fine di favorirne la liquidità</p>			<p>Al fine di favorire il superamento della crisi di liquidità delle imprese legata all'emergenza COVID 19, per i contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili e agevolazioni finanziarie, comunque denominati, riconosciuti alle imprese da disposizioni statali o regionali, sono sospese le verifiche di cui al DL 20.03.2014, n. 34 e successivi decreti attuativi, in riferimento ai pagamenti disposti fino al 31.12.2020.</p>	<p>La proposta si prefigge di favorire la liquidità delle imprese per il superamento della crisi economica derivante dalla sospensione delle attività dovuta all'emergenza COVID 19.</p>

Strumenti e policy	D.L. 9/2020	D.L. 18/2020	D.L. 23/2020	Posizione delle Regioni Conferenza 8/4/2020 e 23/04/2020
	Mancata conversione	Convertito in legge 27/2020 che ha abrogato interamente il D.L. 9/2020	Da convertire in legge entro il 7 giugno 2020	
Art Impignorabilità dei prestiti alle imprese garantiti dallo Stato ai sensi dell'art. 13 del presente decreto legge			Le somme ricevute dalle imprese per effetto di prestiti garantiti dallo Stato ai sensi dell'art. 13 del presente decreto non sono pignorabili.	La proposta ha la finalità di consentire in ogni momento alle imprese l'utilizzo delle somme avute in prestito dalle banche con garanzia statale, senza che le stesse possano essere pignorate anche dopo il termine del periodo di emergenza COVID 19

Strumenti e policy	D.L. 9/2020	D.L. 18/2020	D.L. 23/2020	Posizione delle Regioni Conferenza 8/4/2020 e 23/04/2020
	Mancata conversione	Convertito in legge 27/2020 che ha abrogato interamente il D.L. 9/2020	Da convertire in legge entro il 7 giugno 2020	
Art. Estinzione anticipata di precedenti linee di credito mediante l'utilizzo dei prestiti garantiti ai sensi dell'art. 13 del presente decreto			Le somme percepite dalle imprese a seguito di linee di credito assistite dalle garanzie di cui all'art. 13 del presente decreto possono essere utilizzate per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di precedenti prestiti esclusivamente previo consenso dell'impresa beneficiaria.	La norma proposta ha la finalità di limitare la rimodulazione di precedenti linee di credito sostituendole con le nuove linee di credito agevolate da garanzia statale senza il consenso delle imprese beneficiarie

Strumenti e policy	D.L. 9/2020	D.L. 18/2020	D.L. 23/2020	Posizione delle Regioni Conferenza 8/4/2020 e 23/04/2020
	Mancata conversione	Convertito in legge 27/2020 che ha abrogato interamente il D.L. 9/2020	Da convertire in legge entro il 7 giugno 2020	
<p>Art. ... Misure straordinarie per la semplificazione dei procedimenti di concessione di agevolazioni alle imprese</p>	<p>1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi economici, i contributi, le agevolazioni e gli aiuti comunque denominati, di valore inferiore a un milione di euro, concessi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 alle imprese e ai professionisti che esercitano la propria attività nel territorio nazionale:</p> <p>a) non si applicano le verifiche di regolarità contributiva previste all'articolo 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC));</p> <p>b) non si acquisisce la documentazione di cui</p>			<p>Le modifiche sono temporanee e finalizzate a semplificare i procedimenti di erogazione degli incentivi pubblici di valore inferiore a un milione di euro in un particolare momento di crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria Covid-19.</p>

	<p>all'articolo 84 del decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).</p> <p>2. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano le verifiche di cui agli articoli 83, comma 3 bis, e 91, comma 1-bis del decreto legislativo 159/2011.</p> <p>3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 acquisiscono dai soggetti beneficiari le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, inerenti la regolarità contributiva e la regolarità antimafia ed effettuano controlli a campione, decorsi i termini di cui al comma 1, nella misura minima del dieci per cento sul totale dei beneficiari al fine di verificare la veridicità delle stesse dichiarazioni sostitutive.</p>			
--	--	--	--	--

